



Piero Bellini

Disciplinarietà confessionale e stato di diritto¹

(emerito di Storia del Diritto canonico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza")

«Principes saeculi nonnunquam inter ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. Ceterum intra ecclesiam potestates necessariae non essent nisi ut quod non praevalent sacerdotes efficere per doctrinae sermonem potestas hoc imperet per disciplinae terrorem»
Isidoro di Siviglia, *Sententia de summo bono*.

«Unica ex his revera salutis sit via. Verum inter mille, quas homines ingrediuntur, de recta ambigitur: nec cura rei publicae, nec legum condendarum ius, illam quae ducit ad coelum viam, magistratui certius detegit, quam suum privatum studium»

John Locke, *Epistula de tolerantia*.

1 - È "dato reale di esperienza" che – nel vivo della fenomenologia comunitaria – le Confessioni religiose [quali prendono corpo e si consolidano dintorno a un Credo unificante] vengono in campo con una «entità effettuale loro propria». Esse – nella loro puntuale concretezza – presentano il carattere oggettivo (diremmo "morfologico") di «formazioni sociali auto-sufficienti»: qualificate – per come ci si parano dinanzi – dall'essere «espressione di forze aggregative ingenite». È dato reale di esperienza che – nella ordinarietà dei casi – in questa o in quella Confessione [in questa o in quella Religione] non «si entra» per atto associativo di propria autonoma elezione: in grazia d'una qualche "determinazione di tipo negoziale". Piuttosto «ci si nasce»: «ci si trova incardinati». E se ne avverte il non eludibile richiamo. Se ne avverte il fascino, come d'un che di arcano, di «assoluto»: ricco di tanta suggestione numinosa (di tanta forza d'attrazione) da trascendere la nostra capacità dispositiva. Ne viene – nel credente – il senso d'esser come intrinseca-

¹ Testo provvisorio della relazione al Convegno "La Carta e la Corte" che si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara il 26 e 27 ottobre 2007.



mente incorporato in un "sistema organico" [in un "tutto"] che va ben oltre i limiti della sua personale valenza. Gliene viene il senso d'esser iniziato a un canone di vita [a un "*modus sese gerendi cum deitate*": e a un "*modus sese gerendi cum hominibus*"] che gli si presenta siccome un «alto modello imperativo». A premerlo è il dettame d'una Verità perentoria: la quale non dipende da lui ma dalla quale è lui a dipendere.

È "dato fattuale" – allora – che [nell'entrare in relazione con la esperienza ordinaria della circostante società civile] le Confessioni religiose una propria «individualità» già la posseggono: già esse posseggono una propria empirica "*conspicuitas*", senza la quale non sarebbero quelle «entità sociali» che per contro sono. Ciascuna alla sua maniera [nella misura che maggiormente appaga le rispettive istanze funzionali] esse per sé dispongono d'un proprio "assetto strutturale". Di per sé fruiscono di "tavole comportamentali" loro proprie. Si avvalgono di già di questi fattori ordinativi in ragione del perseguimento delle finalità religiose cui ubbidiscono i moduli di vita loro tipici. E – in più – a quel "dato fattuale" [riferibile alla vicenda comunitaria religiosa] si accompagna – per quanto poi concerne la vicenda ordinaria della *civitas* – il "dato formale" costituito dalla «estraneità all'ordine proprio dello Stato» di ciò che attiene propriamente al Sacro e che pertanto propriamente si compete all'«ordine proprio delle Confessioni religiose». Né ci si trova alla presenza [lo si noti] d'una semplice «auto-limitazione dell'ordine civile»: suggerita – in chiave niente più che prudentiale – da una calcolata opzione [eventualmente derogabile: eventualmente revocabile] di carattere ideologico-politico. Si tratta – per contro – d'un qualcosa di strettamente consentaneo alla dimensione formale e sostanziale d'uno Stato di schietta vocazione liberale-laica. Si tratta d'un che di confacente alla sua avvertita «incompetenza» [*tout-court* alla sua «incapacità»] a *decernere e constituere circa sacra*: a prendere partito in merito ai fatti dello spirito, e dargli disciplina. Vale in proposito un principio di importanza pubblicistica nodale: esser quei tratti di esperienza – agli occhi dello Stato di Diritto – un che non tanto di "sottratto" alla sovranità sua propria quanto di "straniero" ad essa: di "foraneo". Non alla «sovranità dello Stato» si appartengono le faccende dello spirito sí invece alla «sovranità delle coscienze»: vuoi che tali coscienze le si colga in una dimensione strettamente individuale, vuoi che si passi a valutarle in una dimensione collettiva.

2 - Non sarà pertanto l'ordine giuridico statale a «conferire» ["costituttivamente"] all'uno o all'altro gruppo la «potestà formale di ergersi a Confessione religiosa»: di «professare» e di «promuovere la propria vocazione fideistica»: di «viverla secondo propri speciali paradigmi». «Ne-



mo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet». Chiaro che – privo com'è d'un *ius in sacris* – lo Stato liberale-laico manca *in sacris* di *potestates* o *facultates* da poter *transferre*. Esso non può se non restringersi a «prender atto» della «consistenza reale» e della «reale militanza» di quelle singole compagini. Dico del fatto oggettivo [dico del “fatto empirico”] del lor esserci per sé e del loro agire nel contesto comunitario generale secondo principi informativi e canoni comportamentali loro propri. E questo è modo d'essere e d'agire in cui si esprime una «facoltà congenita ai gruppi religiosi». Vi si esprime una loro «facoltà nativa»: la quale si dispiega *in toto* in una «economia dogmatica e assiologica» sua propria: della «spiritualità teocentrica», della «spiritualità teotropica». Starà – di più – allo Stato «prender atto» della stessa «originarietà» dei relativi ordinamenti: in ciò che i gruppi religiosi [in quanto giustappunto “religiosi”: volti a presidio e a promozione di valori che il sentir comune avverte appartenersi al Sacro] non poggiano su altro fondamento che non sia precisamente la propria «nativa vocazione»: la propria «nativa investitura»: ascritta “per atto mistico di fede” a una «interposizione d'ordine teofanico».

«Ufficio proprio dello Stato» [espressione stavolta della sua «sovranità»] sarà – per parte sua – di intervenire *sub specie libertatis*: in chiave propriamente “garantistica”. Quanto gli si compete è assicurare *ab extra* il più soddisfacente dispiegarsi *in civitate* della «sovranità delle coscienze» in fatto di gestione (*ad suam mensuram*) del patrimonio di spiritualità del quale ciascun essere umano personalmente è portatore e personalmente è responsabile. E quanto allo Stato si compete è assicurare *ab extra* il più soddisfacente dispiegarsi *in civitate* delle potestà riconoscibili alle corporazioni religiose (secondo il rispettivo strutturarsi interno) in fatto di attività culturali-magisteriali-disciplinari attente a gratificare i propri adepti, a istruirli e fortificarli nella fede, a mantenerne incorrotta la lealtà. Ma insieme «ufficio proprio dello Stato» [espressione della sua «sovranità»] sarà di intervenire – secondo i criteri deontologici che esso giudichi il più da vicino confacenti a ciascuna fattispecie – le volte che la attività dei singoli o delle Confessioni (sebbene per sé finalizzata a utilità sacrali, e sebbene pertanto governata nella sua sostanza religiosa dagli ordinamenti religiosi) venga ciò non di meno ad investire – per un qualche tratto – utilità ben anche temporali: rientranti [in quanto giustappunto “temporali”] in quello che è l'«ordine proprio dello Stato».

3 - Come è precluso alla legge giuridica cogente di intromettersi [perché incapace affatto di occuparsene] negli *interna conscientiae* dei singoli individui – così [per un simmetrico «vuoto di valenza»] non può esserle dato di intromettersi negli *interna corporis* di ciascun gruppo religioso.



Vale – rispetto all’operato istituzionale dei rispettivi impianti strutturali – lo stesso principio-cardine al quale il liberale Stato laico si conforma rispetto alle vicende coscienziali degli individui singoli: non aver esso alcuna legittimazione a giudicare della «significazione spirituale» delle «attività spirituali» di quegli organi; dover esso restringere un eventuale suo intervento ai soli momenti operativi (c’è da supporre “secondari”, c’è da supporre “marginali”) delle pratiche devozionali e liturgiche ufficiali, e delle attività pastorali-disciplinari-giurisdizionali, che – nel soddisfare a certe istanze fideistiche e a certe essenziali istanze di governo – si trovino a coinvolgere interessi di concomitante «impatto temporale».

* * *

4 - Risponde alla valenza che loro storicamente è accreditata [di «istituzioni di genesi teofanica»: rette da ordinamenti di pari derivazione sovraumana: tese a finalità soteriologiche di proiezione finale oltremondana] risponde alla superlatività di tanto ufficio che le Confessioni positive (le “*religiones conditae*”) pretendano – in rigorosa concordanza con la loro stessa ragion d’essere – un confacente moto di adesione nei soggetti umani. Dico di quei soggetti che si assume la provvida iniziativa dello Spirito abbia voluto rendere partecipi e beneficiari di moduli dogmatici e assiologici d’un tal valore edificante. Da costoro le grandi “*religiones salvationis*” reclamano un singolare modo di condursi: e ne reclamano una singolare tensione psicologica. Quanto si esige è che gli stessi avvertano nel petto la propria totale soggezione al volere imperatorio della Maestà Assoluta assisa al vertice del tutto; e si richiede che lo facciano nella interezza della propria dimensione esistenziale: nell’intimo sentire prima ancora che nel loro agire. «Superiormente doveroso» [agli occhi che tutto vedono di Dio] il conformarsi degli esseri umani ai Suoi precetti. «Pecaminoso» il loro discostarsene. Né per chi crede fortemente [«*in toto corde*», «*in tota anima*», «*in tota mente*»] può valere la lusinga d’una qualunque difforme utilità profana. E non varrà che questa o quella Potestà terrena [quale l’eccellenza formale del suo rango] si arbitri di imporre un qualche difforme atteggiamento. «*Magis Deo parendum quam hominibus*». È proprio della “logica teonomica” degli ordinamenti religiosi [e proprio della loro “logica teotropica”] che al Dio della Scrittura – al Dio che si rivela imperativamente – si debba ubbidire più che agli uomini. Per come possa restarne appesantito il loro impegno, è dalla ottemperanza devota a quanto questo Dio comanda che dipende l’ultimo destino degli uomini in cammino.



Non la «centralità della persona» [cui danno il proprio avallo gli ordinamenti degli Stati liberali-laici] ma il «primato di Dio-Signore» è il *summum bonum* che troneggia all'apice degli ordinamenti confessionali. E la postulatazione fideistica di questa instante «primazia del Sacro» [«*Deus tibi totum!*»] non esaurisce il proprio ufficio nel commettere agli uomini la custodia devota e la osservanza d'un alto codice dogmatico fatto di Verità non dubitabili, né si restringe ad onerarli di adempimenti liturgici-culturali di immediato impatto ritualistico, ma ben anche impone agli uomini di fede un regime di vita rigoroso: tanto esigente [nella pervasività che lo connota] da investire e da coinvolgere l'intera loro esperienza esistenziale, e perciò tale da segnare strettamente il loro modo di proporsi nel quadro complessivo della relazionalità comunitaria.

5 - «*Nihil fugacius saeculo rebusque saeculi*»: questa l'ottica severa [avversa a qual si sia «*appetitus mundi*»] in cui va visto il cimento terreno degli uomini di fede: di questi "itineranti", protesi (come li si vuol rappresentare) verso grandezze ideali che incomparabilmente sopravanzano la ben dimessa dimensione del temporale e del profano. Perciò consequenziale che – nel loro condursi da credenti – sia il «momento della doverosità» [fatto di adempimenti «verso Dio», e fatto di adempimenti verso gli altri «per quanto di Dio c'è in essi»] a prendere decisamente il sopravvento sul «momento libertario» della fruizione a piacimento delle svariate "facoltà" che l'ordine giuridico civile lascia alla disponibilità incondizionata dei soggetti agenti. Consequenziale – in questa logica e in questo stato d'animo – che il credente in una religione di riscatto [sempre che creda per davvero nella Verità che gli è proposta] si senta intimamente tenuto – "*de necessitate suae salutis*" – a trattenersi dal godere di tutta una molteplice sequela di personali utilità alle quali ben avrebbe titolo di dar compiuto appagamento secondo i criteri che presiedono all'ordine giuridico civile. Dico di quelle utilità che poco si confanno (che possono a dirittura contraddire) al programma redentivo – di proiezione escatologica – al quale il singolo si senta superiormente chiamato a soddisfare. E tanto più risulterà marcata la misura di codeste "restrizioni pratiche finalizzate al Sacro" quanto più il credente – nonché tenersi pago d'una ordinaria devozione – ambisca di improntare la propria esperienza umana a propositi e a criteri di ancor più intensa (sin esasperata) significatività palinogenetica.

Si traduce in atto – in quell'agire – la "religiosità" di quanti agiscono. E va da sé [già se ne è detto] che a questo loro rapportarsi al Sacro si accompagni la generale guarentigia che – "*sub specie libertatis*" – la «sovranità dello Stato» è tenuta a assicurare alla «sovranità delle coscienze». E ciò secondo gli schemi cautelari della «*immunitas a coercitione*



extrinseca» debitamente rapportati alla speciale delicatezza (e alla speciale esposizione psicologica) del sentimento numinoso.

6 - Singolarmente attenta [lo sappiamo] – negli ordinamenti liberali – la tutela giuridica formale dei fondamentali *droits de l'homme*: «diritti inviolabili dagli altri», «indisponibili dagli stessi soggetti titolari», «irrinunciabili». In essi si ravvisa – a pieno titolo – una acquisizione non più controvertibile del nostro star assieme: una conquista di civiltà non reversibile. Eppure [quale il suo rango pubblicistico nel mondo in cui viviamo] quella medesima istanza garantistica verrebbe in contraddizione con se stessa se escludesse che un qualcuno – nel gestire praticamente la sua vita – possa decidere di non esercitare in tutto o in parte il suo diritto; o possa dare il suo assenso [sin fervente] a che la propria sfera personale subisca in misura anche pesante certe intrusioni estranee. Tutto sta – s'intende – che a consentire *sua sponte* a tutto questo sia appunto il *subiectus patiens*: e tutto sta – nel prosieguo del rapporto – egli continui a prestare effettivamente un tal assenso. Proprio in questa «pressante istanza esistenziale» [proprio nella fedeltà con cui la onora] quel soggetto umano – preso nella sua puntuale identità – vedrà il modo migliore onde giovare del proprio irrinunciabile «diritto di auto-realizzazione personale». In quella istanza egli vedrà il modo migliore onde valersi della propria «libertà»: per come ne avverte il pungolo nel vivo della sua irripetibile vicenda. Spetta a ciascuno [per come precisamente intende vivere la propria avventura umana] spetta a ciascuno il valutare «a propria specifica misura» («*pro sua ratione*», «*pro suo consilio*», «*pro suis viribus*») il programma della propria promozione personale.

E appunto c'è chi assume – quanto ai massimi temi della sua esperienza – che la «vera libertas» [quella “autenticamente edificante”] stia nel sentirsi e stia nell'essere «*subiectus regnatori Deo*»: e insieme stia nel saper redimersi dall'«*amor rerum mutabilium*». Costui – di conseguenza – sarà tratto a impostare la realtà effettuale del suo vivere a moduli assiologici difformi da quelli comunemente condivisi. Si troverà a commisurarla a un serto di “valori” e di “interessi” diversi (sin lontani) dagli interessi e dai valori cui s'informa la ordinaria gestione *in civitate* dei «diritti umani fondamentali» siccome solitamente intesi e solitamente praticati dalla generalità indifferenziata dei membri della *civitas*. E non di meno [con tutta la sua sottomissione, con tutto il suo ascetismo] chi a tanto si determini non viene affatto a “rinunciare” al «diritto fondamentale di auto-determinazione personale» del quale è portatore in forza del suo stesso «essere uomo». Egli viene – non già a “sacrificare” quel suo inalienabile diritto – sí proprio a “spenderlo” nella direzione e



nella misura che più gli sono congeniali: che più si attagliano al modo che gli è precipuo di intendere se stesso e il proprio esserci al mondo.

7 - E d'altro verso – come stringente è il “vincolo gregale” che lega le umane persone dei credenti alla Confessione di rispettiva appartenenza – così perentoria è l'esigenza che su quelle medesime persone venga a portarsi con severo scrupolo la “preposizione ministeriale” dei soggetti e delle istituzioni cui si presume spettino nel gruppo le potestà di governo e le responsabilità che ne conseguono. Sta bensì di fatto che le Confessioni religiose [fondate, come sono per propria notazione morfologica, su d'una vivida compromissione emozionale degli uomini che se ne sentono coinvolti] affidano anzitutto – e soprattutto – la operatività reale dei propri ordinamenti a un forte coefficiente di «adeguamento spontaneo» dei soggetti. Onde è questo fattore [è questo «largo assenso partecipativo»] a porsi a fondamento primario – di più immediato impatto – della disciplina interna al gruppo. È però fattore che – se può rivelarsi bastevole nella ordinarietà dei casi – non vale certo a escludere la eventualità d'un presentarsi pratico di “situazioni conflittuali” di diversa natura e di diverso grado.

Potrà trattarsi del dissenso di questi o quegli uomini di fede circa il modo più appropriato di intendere e di vivere il vincolo di appartenenza al gruppo e di lealtà rispetto al gruppo. E qui c'è da aspettarsi che la «ortodossia dogmatica» delle grandi Confessioni storiche [confortata dall'«autoritarismo disciplinare» cui esse sogliono rimettere il mantenimento del proprio *status constitutus*] le renda ben più proclivi a contrastare e mettere a tacere queste manifestazioni di dissenso che non disposte a tollerarle. Potrà trattarsi di vertenze di più dimessa rilevanza: le volte che – in questa o quella fattispecie – o questo o quel soggetto (o anche una pluralità di soggetti) disattendano o l'un o l'altro imperativo: oppure avvertano di non poter ulteriormente sottostare a una disciplina fideistica della quale non si sentano più in grado di osservare il peso o della quale più non colgano la stessa positività assiologica. Sarà forza – allora – che l'«esclusivismo soteriologico» delle grandi Confessioni storiche [con il conseguente corollario del porsi ognuna come “necessaria in assoluto” in ordine al doveroso appagamento di “valori in assoluto indisponibili”] strettamente le determini a reagire avverso quell'assieme di defezioni soggettive: senza di che loro parrebbe appunto di abdicare al proprio compito salvifico. Esse [le grandi Religioni di Salvezza] ne saranno perciò sollecitate – ciascuna a sua misura – a una tenace azione (“medicinale”) di emenda e di ricupero del peccatore e del deviante: e se del caso ne saranno spinte – con altrettanto zelo – a un'opera (“esemplare”, “deterrente”, sin “vendicativa”) di ristabilimen-



to autoritario dell'«*ordo constitutus*» o della «*quies fidelium*» messa malamente a rischio.

8 - Le grandi Confessioni storiche si sentono così “legittimate” (anzi si sentono “tenute”: «*supernaturaliter*»: da un vincolo, quindi, “trascendente”) ad accampare e a far valere una propria “potestà disciplinare”: commisurata giustappunto alle peculiarità non eludibili del rispettivo credo e delle rispettive tavole morali. Esse reclamano [siccome un che di intrinsecamente pertinente alla loro medesima *substantia* quale fissata *semel in perpetuum* dal rispettivo Fondatore storico] il «potere-dovere» (indisponibile, irrinunciabile, inviolabile) d’esser esse – e d’essere sol esse – a giudicare “in via istituzionale” dei molteplici accidenti che possono inquietare la loro esperienza religiosa. Si dicono investite in merito [“*desuper*”] d’una propria *iurisdictio*: non disconoscibile, non comprimibile, non condizionabile. E commisurano questa loro capacità decisionale al modo onde ciascuna è tratta a intendere *de fide* la consistenza dogmatica e assiologica dell’«ordine suo proprio»: della sua propria «economia».

* * *

9 - «*Societates sunt ut fines*»: si confà alla logica degli ordinamenti di dipendenza trascendente [in ciò che assumono d’essere peculiarmente deputati a agire sulla “realtà pneumatica” degli uomini di fede] che a “traumi spirituali” corrispondano rimedi parimenti “spirituali”. La «reattività» di questi ordinamenti [nel parare e nel ribattere le *iniuriae* che loro vengano recate da questo o quel loro appartenente] non altrimenti potrà esprimersi – senza esondare dai suoi argini – che in ragione dei “valori” di carattere appunto spirituale al cui presidio ciascun sistema si presenta siccome superiormente deputato per propria specifica missione. E questo è il metro più corretto al quale rapportare i modi della “potestà disciplinare” a sé rivendicata dai movimenti religiosi occidentali, come venutisi affrancando dalle non poche né modeste superfetazioni anomale accumulate nel passato e come venutisi adattando al circostante ambiente societario fortemente laicizzato e fortemente secolarizzato. Essa [quella potestà disciplinare] in tanto risulterà perciò efficace nella sua propria ordinazione (in tanto risulterà “gratificante” rispetto al *subiectus patiens*) in quanto ne ottenga una reale “mutazione psicologica”: onde egli «*de nolenti fiat volens*», convertendo la sua *mala voluntas* in una *voluntas* viceversa *bona*. Ed essa – in tanto riuscirà efficace rispetto alla *communitas fidelium* – in quanto su questa abbia un effetto edificante il fatto della emenda e della ritrattazione del deviante, o abbia un effetto dissuasivo il fatto del diniego di gratificazioni spirituali a carico di chi si incaponisca nella colpa.

È in questi “tratti patologici” [quando a venir in campo sia appunto l’esercizio della potestà disciplinare a carico di *subditi* che a giudizio dello stabilimento confessionale si conducano da “*inoboedientes*” o “*rebelles*”] è allora che si misura specialmente la compattezza organica delle corporazioni religiose. Dico della loro capacità di frangere l’ufficializzarsi e l’inasprirsi del «rapporto di competitività» che viene a insorgere fra le ragioni personali [religiose o d’altro segno] del *subiectus patiens* e le ra-



gioni comunitarie [dogmatiche-regolamentari-pedagogiche] dei corpi religiosi o dei rispettivi apparati di governo. C'è che l'azione correttiva-sanzionatoria esercitata dall'alto sul soggetto – se può esser accolta dal deviante – può rivelarsi ben anche sì invasiva e può rivelarsi sì gravosa da risultare per lui non sopportabile. Tanto che certe pressioni autoritarie [in luogo di ottenere che il soggetto purifichi il proprio animo o almeno corregga il proprio agire] possono mancare al proprio compito: rivelandosi sin "controproducenti" là dove giungano in tanta misura a vulnerare la sensibilità e suscettibilità del *reus* da condurlo in fine a disattendere – o senz'altro a infrangere e a dismettere – il «vincolo di lealtà» [di «appartenenza »] che lo stringeva al gruppo.

Presuppone [si sa] la «potestà disciplinare» di svolgersi nel quadro d'uno specifico rapporto fra un *superior* e un *inferior*, nel quale «speciali doveri di ubbidienza» del *subiectus patiens* si presentano funzionalmente correlati con «speciali poteri di supremazia» del *subiectus agens*. Essa perciò postula che il relativo espletamento [quanto che sia severo] lasci pur tuttavia bastantemente fermo – nella persona del *subiectus patiens* – l'assentimento a quella collocazione subalterna: alla «soggezione speciale» cui è tenuto. Si addice perciò segnatamente alle occorrenze della «disciplinarietà confessionale» [siccome venutasi evolvendo nella nostra vicenda occidentale] che al suo funzionamento di ogni giorno sovrintenda un criterio di «oculata duttilità»: al quale starà di tener conto della effettiva sostanza umana delle singole fattispecie di vita reale per come queste di volta in volta si presentano nella loro irripetibile entità effettuale. Specialmente conterà che il «senso di appartenenza al gruppo» [la volontà d'«esserne parte» e di «restarne parte»] sia tanto fervente nel *subiectus patiens* da determinarlo a sopportare su di sé i gravami che dalla azione correttiva possano venirgli. Conta che [messo alla prova] quel soggetto séguiti – in seno alla *communitas* – a dar il proprio assenso ai canoni di fede che la permeano: alla sua interna disciplina: alle sue costumanze: alle sue stesse prevenzioni ideologiche. E conta – d'altro verso – che [consapevole delle responsabilità che gli competono] il *subiectus inferens* gradui nei modi d'una avvertita discrezionalità i propri interventi emendativi e sanzionatori. Vale che l'uno conservi entro di sé la volontà di coltivarlo quel rapporto di *communio* e mantenerlo fermo. Vale che l'altro non ecceda nel colpire il *reus*; né giunga a stimarlo immeritevole di seguitare a vivere nel gruppo: partecipe dei valori del gruppo, delle sue vicissitudini.

10 - Tenace asserto autoritario delle Religioni statutarie d'una volta è bensì stato – per lungo arco di secoli – il rivendicare ai propri apparati istituzionali la titolarità rispetto ai *subditi* d'una *potestas* non solamente *correctiva* ma altresì *coactiva*: non semplicemente capace di giovarsi degli «strumenti di pressione spirituale» quali propriamente si confanno alle esigenze coesive d'un *consortium mysticum*, ma ben anche legittimata a prevalersi [alla occorrenza] di «strumenti coercitivi materiali» capaci di aver presa, non già sulla "persona etica" del *dévius*, sul suo "patrimonio coscienziale", sí anche sulla "persona fisica" di lui e sul "patrimonio temporale" di sua spettanza civilistica. E



parallelo asserto autoritario di quelle stesse Religioni è stato – per lungo arco di tempo – il reclamare, a garanzia dei propri deliberati punitivi, l'intervento d'uno zelante "braccio secolare". [«*Si iudex ecclesiasticus sententiam suam exequi non possit*», s'è detto e ripetuto in questa logica per lunghi e lunghi secoli, «*iudex saecularis eam debet executioni mandare*»]. Son cose però queste che si appartengono al passato: le quali [nel nostro ambiente occidentale] più non si confanno – non solo al subentrato agnosticismo dell'ordine giuridico civile – ma al modo delle stesse *ecclesiae* di intendere il proprio ministero.

Vero che possono tuttora presentarsi talune superstiti pretese punitive di antica maniera: tali da non tenersi alle sole "grandezze spirituali" ma da voler incidere sulle stesse "utilità personali" e "temporali" (di immediata spettanza civilistica) del *subiectus patiens*. Possono ancora riproporsi – certi interventi punitivi – di restringere la personale libertà del *reus*: nei modi, mettiamo, d'un «*vétitum*» o d'una «*praescriptio commorandi in certo loco*». Possono voler colpirlo nel suo patrimonio temporale e nella sua medesima persona: nei modi d'una «*multatio*» per esempio, a dirittura d'un «*cruciatu corporis*». Certo però che [nella «economia separatistica» del moderno Stato di Diritto] tali residue pretese più non possono contare sul supporto materiale esterno del quale potevano giovare nella «economia unionistica» dei vecchi Potentati regalistici. Come dire che – in sé considerati – [nella specificità del proprio attendere a un fine correttivo e punitivo] l'attività disciplinare degli apparati religiosi resta oggimai faccenda "tutto propria" delle Confessioni religiose: "tutto interna" ad esse.

* * *

11 - Ora [se dalla considerazione dei modi operativi delle attività disciplinari in seno ai singoli ordinamenti confessionali si voglia passar a esaminare le eventuali "ripercussioni civilistiche" dei relativi pronunciati] resta pur sempre fermo – a me parrebbe – il valore nodale che va riconosciuto in linea di principio alla «capacità di autodeterminazione individuale» del *subiectus patiens*. Rimane fermo che il credente [quelli che, nei "momenti fisiologici" della sua appartenenza religiosa, esprime la propria personale libertà nel sottomettersi *sua sponte* a regole di vita specialmente austere] viene pur sempre a spendere la «propria autonomia decisionale» nello stesso eventuale suo assentire (per via d'un perdurante moto di ubbidienza) agli inasprimenti che vengano a gravarlo in ragione degli interventi correttivi e punitivi degli apparati confessionali. E ciò non solamente nei consueti termini espiatori [della «*satisfactio Deo*», della «*satisfactio ecclesiae*», della «*satisfactio ei cui debetur*»] ma ben anche sopportando un qualche impatto materiale sulle sue sostanze, sulle sue aspettative, sulla sua medesima persona. Nessun problema – beninteso – se l'uno o l'altro aggravio investa le "utilità spirituali" del *subiectus patiens* quali compiutamente si dispiegano nella «economia del Sacro» e quindi nell'«ordine proprio delle singole formazioni religiose». Nessun problema – parimenti – se il *subiectus patiens* assenta pur anche al sacrificio di proprie "utilità civili": quali rientranti (per sé considerate) nella «economia della temporalità» e quindi nell'«ordine proprio dello Stato». Tutto sta – pur sempre – che il soggetto [col suo patire le rinunce e gli oneri che gli son imposti] senta di dover così testimoniare la propria restaurata devozione alla Potestà confessionale.

Né conta – pur in questo caso – che i diritti, al cui esercizio egli si trovi a rinunciare nel piegarsi alla disciplinarietà confessionale, siano salvaguardati dall'ordine civile come "giuridicamente indisponibili". Né conta che lo siano nelle forme specialmente stringenti riservate alla custodia delle "libertà fondamentali". [Si pensi alla «fruibilità dei propri averi», alla «libertà decisionale», alla «intangibilità della perso-



na»]. Vale il principio già indicato: quello per cui gli stessi “diritti umani fondamentali” – pur tanto gelosamente garantiti dall’ordine civile – possono ben essere sentiti dai rispettivi titolari e possono ben essere gestiti “in senso negativo”: le volte [torno a dirlo] che – nel vivo del proprio condursi esistenziale – quei soggetti sentano dover valersi del «diritto fondamentale» di «rinunciare all’esercizio dei diritti fondamentali» quali usualmente praticati nell’*habitat* comunitario generale. [Occorrerà se mai salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi, e occorrerà salvaguardare gli interessi di rilevanza comunitaria generale. E – comunque – rimarrà negato il compimento di “atti penalmente rilevanti”: sempre che questi non siano costitutivi d’un reato non altrimenti perseguibile che a impulso della parte lesa: e sempre, s’intende, che al Giudice riesca a pervenire la debita *notitia criminis*].

12 - Sin qui – ripeto – resta ferma la libertà civile [la «libertà religiosa»] del soggetto: il suo «diritto d’essere se stesso»: di onorare – nel condursi pratico – i valori trascendenti [tutto che gravosi] nei quali ripone e seguita a riporre la sua fede e la sua speranza. Altri problemi – viceversa – [ben più ostici] verranno a presentarsi le volte che a esser fatto segno d’una qualche censura religiosa sia un soggetto renitente: non già un “*volens*” [come nei casi precedenti] sí piuttosto un “*nolens*”: il quale non assenta – o più non seguiti a assentire – a un “vincolo di soggezione speciale” rispetto alla *communitas fidelium*. Dico di chi non abbia previamente consentito – per sua parte – né sia disposto a consentire a una qualche abdicazione alla intangibilità del proprio statuto personale e delle proprie spettanze materiali. E dico di chi [pur essendosi determinato per l’innanzi a sottostare a una gravosa disciplina: a farlo con animo devoto: «*in Deum et propter Deum*»] venga di poi a ricredersi: venga a mutar di mente. Né conta che costui dissenta per l’eventuale suo divergere nel tempo dal proprio precedente itinerario mistico, oppure per un moto emozionale di rigetto avverso una qualche sanzione prelatizia sentita come eccessiva o come ingiusta: o per qualunque altro motivo. Sono evenienze umane – tutte quante – singolarmente delicate: delle quali [è chiaro] l’ordinamento d’uno Stato liberale-laico non può mancare di occuparsi: né può mancare di «occuparsene secondo la sua logica».

Soddisfa di certo ai paradigmi pubblicitari d’un «separatismo conseguente» che – nell’«ordine proprio dello Stato» – le attività di governo delle Confessioni religiose [non diversamente del resto dalle attività sacrali: santificanti-devozionali-liturgiche] godano “*sub specie libertatis*” d’una custodia congrua. E questa non semplicemente consterà della «*immunitas a coercitione extrinseca*» che – di contro a eventuali altrui invadenze – è posta dalla legge giuridica cogente a salvaguardia delle comuni espressioni libertarie: sí anche implicherà la «insindacabilità civile» di tutte le dette attività confessionali in quanto svolgentisi «nell’ordine proprio di ciascuna Chiesa»: in ciò che giovino o che nuoc-



ciano alle “grandezze religiose” di cui essa Chiesa assume il patrocinio. Si tratterà pertanto di lasciare che – in forza della «libertà civile» che ad essi si appartiene – gli apparati istituzionali religiosi si prevalgano di tutto lo strumentario spirituale cui son in grado di commettere *in suo ordine* la realizzazione dei propri obiettivi spirituali. Né conta [lo si è detto] che simili interventi ben anche si propongano di condizionare il *subiectus patiens* nell’esercizio pratico di sue proprie facoltà giuridiche di immediato impatto temporale. Ben anche però si tratterà di rispettare – al metro di quegli stessi paradigmi – la concomitante «libertà civile» dei soggetti indifferenti, o tepidi, o francamente ostili: contrari comunque a sopportare turbative della propria quiete o intromissioni nella propria privacy. Si tratterà di garantire la facoltà di costoro di resistere alle pressioni spirituali e di respingerle: opponendo ad esse la inviolabilità della propria persona, la intangibilità dei propri averi. È rispetto a tali soggetti dissidenti che – nel conflitto che a questa maniera si determina – la pretesa autoritativa delle Chiese vien come a integrare un caso di *coercitio extrinseca* verso la quale quei soggetti hanno titolo civile ad invocare una adeguata *immunitas*.

13 - S’intende che al soggetto renitente [al “*contumax*” delle fonti canonistiche: al “*reus incorrigibilis*” che s’incaponisce nella colpa] non sarà dato di poter sottrarsi alle censure religiose dotate d’una «significazione religiosa» e produttive di «conseguenze religiose». Non potrà essergli quindi risparmiata la perdita dei “benefici spirituali” che dipendano “costitutivamente” dalla Confessione di originaria appartenenza. E non potrà essergli evitata la imposizione dei gravami – pur essi spirituali – che a quella stessa Confessione stia di comminare e stia di infliggere. Sarà questo – per il *contumax* – il «costo religioso» della sua «defezione religiosa»: e il tutto verrà a compiersi nella economia formale e materiale dei singoli ordinamenti confessionistici. Di più: non sarà dato a quel soggetto di poter sottrarsi alla perdita di eventuali “vantaggi temporali” che a lui provengano da atti dispositivi che gli apparati religiosi abbiano titolo formale a esercitare in linea autonoma su beni che siano di spettanza giuridica civile loro propria. Parlo delle utilità materiali che dipendano *fontaliter* dalla stessa Potestà confessionale: o siano comunque consegnati al suo perdurante benessere. Son situazioni di favore queste che – come dipendono dalla Potestà confessionale nella loro genesi – così dalla Potestà confessionale posson essere [*cum causa*] limitate, condizionate, revocate.

Né appare sostenibile che questi o quei soggetti, gravati nei modi dianzi detti da questo o quel provvedimento punitivo, siano legittimati a lamentare e a far valere la avvenuta violazione – per opera della Au-



torità confessionale – d'un qualche loro «diritto fondamentale» qual inteso e quale custodito secondo l'ordine costituzionale dello Stato. Si sa che c'è chi reputa di poter dare senz'altro per «*costituzionalmente sanzionata*», e quindi per «*civilmente realizzabile*», l'esigenza d'un conformarsi dinamico della stessa vita interna delle Confessioni religiose a un «*nucleo forte di valori civili indisponibili e inviolabili*». Si parla – in questa prospettiva – del rispetto di certe «*fondamentali libertà degli individui*»: della osservanza d'un certo «*orientamento democratico*»: sin anche d'un certo «*pluralismo di posizioni soggettive*». Ed è tesi codesta suggestiva: non fosse che per il meritorio proposito che l'anima di proiettare sullo stesso piano della «società intra-confessionale» talune grandi istanze venute maturando fra tribolazioni sin drammatiche nella esperienza ideologica-politica-giuridica della comunità civile. Ma è tesi ciò non pertanto claudicante: la quale [tutta presa, siccome si rivela, dalla «esemplarità dell'esperimento liberale»] dà però a vedere di non tener in pari conto i «limiti dogmatici» che non di meno circoscrivono quella medesima esperienza. Poco sensibile si mostra – detta tesi – a un corretto intendimento del *principium iuris* [pur a sua volta fondativo del sistema liberale-laico] di «non-ingerenza dello Stato» (di «non-inframmettenza delle sue leggi», dei «suoi amministratori», «dei suoi giudici») in faccende – quali son quelle religiose – che nei momenti topici restano affatto «estrane all'ordine proprio dello Stato»: travalicando per ciò stesso la capacità d'apprezzamento e d'intervento di quelle leggi, di quegli amministratori, di quei giudici.

14 - Esclude viceversa – la «logica intrinseca al sistema» – che possano giovare d'una «efficacia giuridica civile» le clausole dei provvedimenti extra-statali che [esorbitando dalla stretta «economia del Sacro»] presumano tradursi in una qualche alterazione – a carico del *reus incorrigibilis* – di situazioni personali o patrimoniali d'ordine civile: le quali [a differenza del caso precedente] non dal mero beneplacito dipendano della Potestà confessionale sí invece dalla «sanzione costitutiva» della competente *lex civilis*. Viene così a emergere un criterio operativo di proficua valenza sistematica: quello che – distribuendo la materia secondo un «modello bipartito» – distingue il caso dei provvedimenti prelatizi «auto-sufficienti» [tali da risultare in grado di conseguire da se soli il proprio fine: indipendentemente dalla collaborazione del *subiectus patiens*] dal caso dei provvedimenti (diciamo così «condizionati») che inversamente non possono prescindere da un assentimento volitivo di quel medesimo soggetto. Donde l'insorgenza – in questa seconda ipotesi – di «conflitti di qualificazione normativa delle medesime fattispecie di vita reale» secondo che alle stesse ci si volga nell'«ottica sacrale» delle «Con-



fessioni religiose» (fondate sul «primato del dovere») ovvero nell'«ottica umanistica» degli ordinamenti liberali-laici quali fondati viceversa sul «primato del diritto»: del diritto [qui intendo] «soggettivo».

In somma [quale che sia in proposito il modo di valutare e di condursi dell'una o dell'altra Confessione] resta che l'ordine giuridico statale non può non provvedere per sua parte (*"interponendo auctoritatem suam"*) alla effettiva tutela della «libertà civile» di questo o quel soggetto dissenziente, che – mutato d'animo – più non senta di dover astenersi *de facto* da un godimento in positivo dei diritti fondamentali di sua imprescrittibile spettanza, sí piuttosto venga nella determinazione personale di fruirne *de iure* a proprio modo. A ciò convince la «neutralità etica» dello Stato liberale-laico. A ciò convince il «garantismo giurisdizionale» dello Stato di Diritto.

* * *

15 - Risponde alla "funzione sotteriologica esclusiva" delle grandi Confessioni storiche [risponde all'ergersi di queste a «comunità spiritualmente necessarie» cui i singoli fedeli son astretti da un vincolo eminente di «incorporazione organica»] che – ai lor occhi – una siffatta «appartenenza» resti uno *status* personale sottratto totalmente alla disponibilità dei consociati. A questi le dette Confessioni disconoscono un proprio autonomo potere di «disaggregazione»: tale da spezzare – o anche soltanto da interrompere – il «rapporto di soggezione speciale» che nel gruppo li subordina a una superiore Potestà legittimata a esercitare su di essi un ministero direttivo. Loro non è concesso [*«Deo prohibente»*] di poter sottrarsi a Autorità cui pure non più sono disposti a dare credito: e non è loro concesso di poter sfuggire a sanzioni di cui più non avvertono il valore. Sin esecrabile – nella logica delle «comunità religiose necessarie» – il fatto che possa essere il *dévius* a provvedere di propria personale iniziativa a una *auto-excorporatio*: alla maniera delle nostre ordinarie «dimissioni». Potrà bensí straniarsi quel soggetto [potrà escludersi di fatto] da una non più sentita *communio fidei et societatis*. E tuttavia – alla stregua dell'ordinamento che presiede alla *communitas* – non potrà farlo in via formale: in forza d'una personale abdicazione al proprio *status* alla quale detto ordinamento possa ascrivere l'effetto di far cessare il rapporto di subalternità non sovvertibile che vale appunto a consacrare l'esercizio sul deviante della «disciplinarietà confessionale». Donde la perdurante valutazione negativa della empietà del *reus*. Resta – la sua – una «defezione». Resta un negarsi a un che di debito: di «superiormente doveroso».



Altro il discorso che va fatto sul versante opposto: quando a venir in campo sia stavolta l'ordinamento giuridico civile d'uno Stato liberale-laico che voglia onorare i suoi principi. È della «libertà delle coscienze» che un tal ordinamento si fa carico. È in essa [è nella «libertà delle coscienze»: nella libertà di «ciascuna coscienza individuale»] che massimamente si realizza il *summum bonum* della «centralità della persona» quale massimamente celebrato dal costituzionalismo più avanzato. Ed essa [la «libertà delle coscienze»] – per la sua stessa intrinsechezza a quanto di più geloso si appartiene a ciascun uomo – è cosa che non può non venir considerata nella «infungibile realtà di ciascuna situazione coscienziale»: per come effettivamente “vissuta” da ciascun essere umano nelle singole frazioni della propria avventura esistenziale. E se di norma le tre *species* sotto cui la «libertà di coscienza» si presenta [nei modi della «libertà di religione», della «libertà verso la religione», e «dalla religione»] verranno a riguardare diverse situazioni soggettive – riferibili a individui di diversa sensibilità psichica e di diversa ispirazione ideale – può anche succedere però che quelle distinte *species* si trovino a concernere un “medesimo soggetto” nel succedersi dei tratti di vita in cui vada svolgendosi nel tempo il suo spirituale itinerario.

Presidia l'ordine giuridico civile il diritto fondamentale di autodeterminazione personale, che a ciascuno si compete, di vivere a propria insindacabile misura, con senso sin di estrema rigidezza, o questa o quella esperienza fideistica: sottoponendosi, con remissivo spirito gregale, alle decretazioni imperative d'una qualche Autorità sacrale. Resta – però – che una siffatta severità di vita e una siffatta subalternità disciplinare [cui i singoli aderiscono in ossequio ai moniti della propria coscienza per come li provano vivi entro di sé] costituiscono un modo personale di condursi che – come varrà per quei soggetti «se lo vogliono» – così varrà per essi «sin tanto» (e solo «sin tanto») che lo vogliano. S'inverte il quadro problematico civile le volte che quel sotteso assenso venga invece meno: o che addirittura gli subentri una qualche pugnace reiezione.

16 - Libero [“*civiliter*”] ciascun essere umano di determinarsi a certe permissioni o a certe tolleranze. Libero [“*civiliter*”] di porsi in una “situazione personale subalterna” rispetto a certi apparati esterni. Però non ammissibile [“*civiliter*”] che a questo egli addivenga «con effetto per lui definitivo»: che lo faccia «in termini giuridicamente vincolanti»: «per atto formale irretrattabile». È in questo caso – è se ciò accadesse – che [“*secundum nostrae civitatis iura*”] il soggetto finirebbe col «disporre d'un proprio diritto indisponibile»: col «rinunciare a un proprio diritto irrinunciabile». Fruibili o non fruibili *de facto*, i «diritti fondamentali» restano non sacrificabili *de iure*. È qui che vien in gioco la «irrinunciabilità-indisponibilità» che contrassegna quei diritti siccome riferibili nel nostro contesto culturale alle «essenziali facoltà della persona». Non ammissibile che la rinuncia, comunque motivata, all'esercizio di alcune di tali facoltà – in luogo d'esser *in actu* riportabile alla realtà effettuale d'un perdurante assentimento del soggetto – giunga [nell'«ordine proprio dello Stato»] a tradursi in una rinuncia anche giuridica: di tanto determinante incidenza da implicare (rimossa ogni *facultas paenitendi*) l'abbandono dello stesso *ius* e non del semplice *exercitium iuris*. Col che



l'altrui contro-pretesa – nonché restar esercitabile soltanto *erga volentes* – assorgerebbe al rango di pretesa coercitivamente realizzabile *contra nolentes*: nei modi appunto della «obbligatorietà giuridica». E si darebbe – se ciò fosse – un riproporsi anacronistico [in un contesto di tutt'altro spirito] del “*munus ministeriale*” del *Bonus Princeps* d'una volta: di concorrere *suo marte* alla “*munitio ecclesiasticae disciplinae*”.

È poi sin anche superfluo rilevare che i principi costituzionali d'un coerente Stato liberale-laico – come interdicono agli organi civili di farsi strumento di attuazione potestatica della disciplinarietà confessionale – così precludono [e a più valida ragione] che a tanto possano esser ammessi a provvedere in proprio, con effetto nell'ordine civile, gli stessi apparati confessionistici: in forza dei meccanismi di coercizione materiale dei quali si trovino a poter disporre. Col che non si verrebbe soltanto a consentire *per obliquum* ciò che formalmente è negato in via diretta, ma si incapperebbe nell'accidente ben più serio di spezzare la organica unità dell'ordine civile. È sí auspicato da più parti un «ridimensionamento dello Stato» a beneficio delle altre istituzioni che si trovano a operare in una società policentrica: ma è tesi – questa – che [se a buon titolo rifiuta a quell'antico Leviathan di seguitare a prevalersi d'una esclusiva assoluta] non può peraltro spingersi tant'oltre da negare allo Stato le funzioni potestatiche essenziali cui non gli è lecito abdicare. E solo allo Stato [solo al Giudice civile] – in forza del suo *imperium* – può spettare di imporre “*iure*” a un *nolens* certe limitazioni alle proprie facoltà di auto-determinazione. Soltanto al Giudice civile può spettare di disporre “*iure*” e di ottenere in via coattiva il trasferimento d'una qualche utilità dalla sfera giuridica del *nolens* alla sfera giuridica d'un altro. Se così non fosse [se si ammettesse che alla “autodichia” delle minori unità comunitarie possa e debba ben anche accompagnarsi la capacità giuridica di esse di impiegare in sede esecutiva propri autonomi strumenti coercitivi] si verrebbe a innescare un meccanismo pericolosamente destabilizzante, capace di sfibrare la cerniera pubblicistica che tiene ad unità la nostra composita compagine sociale: così compromettendo la chiave di raccordo del sistema policentrico che vien in essa attuandosi.

* * *

17 - Queste considerazioni sistematiche [commisurate ai moduli della fenomenologia confessionale che ci è più vicina: quale venutasi attestando, nelle nostre Nazioni d'Occidente, su posizioni fondamentalmente distensive] son oggi chiamate a misurarsi (sono chiamate a “far i conti”) con la *res nova* costituita dal recente irrompere in Europa d'una «religiosità totalizzante» la quale a quel tipo di esperienza si contrappone con fermezza: decisa – per come difatti si presenta nel suo drastico intendere la suddi-



tanza al Sacro – a rigettare la prospettiva [“secolarizzante”: per ciò “empia”] d’un qual si voglia «cedimento di genere profano». Parlo della perentorietà devozionale d’una militanza religiosa strenua – quale sappiamo essere la islamica – che consegna alla Regalità assoluta [“possessiva”] d’un Sommo Autocrate Celeste l’intero condursi pratico degli uomini: vigorosamente contestando la “separabilità” (la “distinguibilità” medesima) di ciò che attiene in quell’agire alle occorrenze mondane pure e semplici e ciò che piuttosto è deputato a riconoscere e attestare la subalternità incondizionata degli umani a detta Deità superlativa. E proprio questo pressante “teotropismo” [proprio questo sentire *in actu* la onnipresenza e onniveggenza e onnipotenza d’un Dio misericordioso ma esigente] fa sí che si pretenda molto dai credenti. Loro si esige un moto segnatamente intenso di ubbidienza al Sacro: e la osservanza, nel vivere, d’una “severità comportamentale” consentanea a una tanto impegnante soggezione. Al che [specularmente] non può non far riscontro una altrettanto ferma “severità disciplinare”: si eserciti questa in via istituzionale, o anche in via diffusa. E insieme si dà che quel pervadente (sin minuzioso) “teocratismo” comporti una estensione a tutto campo della economia del Sacro: ben al di là dei puri adempimenti devozionali-liturgicoculturali che riflettono la nostra religiosità tradizionale.

In ciò si ricollega l’Islamismo alla «economia totalizzante del Vecchio Patto»: espressiva, come è stata *in terris*, d’una gelosa «teocrazia»: totalmente incentrata nel Volere categorico del Signore Eterno, indubitato Monarca di Israele. Lungi dal restringersi ai *caelestia*, la decretazione di «Colui che è» [di «Colui che siede sulla volta del cielo»] si accampa – nella logica veterotestamentaria – come legge non «religiosa» soltanto ma «civile»: senza che fra i momenti politici e i momenti sacrali della vicenda storica della progenie abramica abbiano a porsi disgiunzioni operative: men che meno abbiano a correre rapporti antagonisti. Solo che [disperso fra una quantità di Potentati politici cristiani conformati di principio al «bipolarismo neotestamentario»: e costretto in posizione marcatamente subalterna] l’Ebraismo occidentale – della Diaspora – non s’è potuto affrancare suo malgrado da una diffusa accettazione pratica d’un tanto ingrato *status facti*. Soltanto di recente – viceversa – l’Islamismo [stato egemone nelle aree geopolitiche sue proprie] s’è trovato a dover a sua volta misurarsi con i molteplici problemi che gli si parano dinanzi in conseguenza della dispersione di tipo emigratorio che negli ultimi decenni ha preso a interessare frange crescenti del mondo musulmano. Sicché per esso séguita pur sempre a valere di principio [nel suo dogmatismo originario] il canone integristico (di «onnimoda sacralizzazione della vita») per il quale tutti gli umani eventi – per come si presentano intrecciati “*materialiter*” nella effettività comunitaria – son esperienze esistenziali ben anche significanti “*spiritualiter*”.

Ecco pertanto che – in ragione dell’empito fervente che la permea – non c’è da attendersi dalla “disciplinarietà confessionale islamica” [comunque si presenti esercitata ai diversi livelli comunitari] un qualche sostanzioso cedimento alla diffusa “duttibilità pratica” alla quale le



nostre Religioni occidentali sono venute man mano accomodandosi – nei secoli – per via del montante laicizzarsi della circostante società civile. Né c'è da attendersi che – in ragione del suo vantare un'area applicativa di più largo raggio – quella stessa attività disciplinare possa operare senza ulteriori e più diffusi attriti nel contesto comunitario complessivo.

18 - Sappiamo come [nel quadro della accidentata evoluzione culturale-politica-giuridica del mondo occidentale] la “reattività disciplinare” delle nostre tradizionali Religioni sia venuta man mano stemperandosi e informandosi a criteri di misurata “flessibilità sanzionatoria”. Sappiamo come essa sia venuta allentando a mano a mano la rigidità dei suoi schemi operativi pratici. Del che si mostra ai nostri tempi largamente partecipe la stessa Chiesa cristiana cattolica, pur stata in proposito parecchio chiusa nel passato. Sconverrebbe alla funzionalità del sistema disciplinare canonistico – contraddirebbe alla sua logica – tanto una puntuale applicazione del principio di «obbligatorietà della interposizione punitiva» quanto per altro verso una altrettanto puntuale applicazione del principio di «tassatività delle mancanze perseguibili». Contravverrebbe a quella logica la assolutezza del “principio garantistico” «*nullum crimen sine lege*», e ad essa disdirebbe la assolutezza del principio opposto (diciamo così “giustizialistico”) «*ille qui delinquit puniatur*». Senza dire che la stessa punizione del *reus incorrigibilis* [del *reus* che, pur *convictus scelere*, pervicacemente si rinerri nella sua caparbia] viene alla fine a presentarsi nei modi – non particolarmente crudi – d'una semplice “sospensione di rapporti”. Di fronte al rifiuto del colpevole di sottostare a un pregiudizio a cui gli è dato, sol che lo voglia, di poter sottrarsi civilmente – è forza che la Gerarchia chiesastica [impossibilitata a realizzare in via immediata le proprie misure punitive con implicazioni materiali, né più in grado di contare su residue interposizioni regalistiche] si rassegni a “prender atto” d'un tal «incancrenirsi del deviante nella sua devianza»: e quindi del suo a negarsi a un perdurante rapporto di *communio*. Cosicché a colpirlo sarà proprio la “*excommunicatio*” [la “*excorporatio*”] del soggetto.

Non altrettanto cedevole – per contro – la “ragione legalistica” che sovrintende a sistemi sanzionatori religiosi di più severo piglio numinoso: fra i quali fa proprio spicco l'ordinamento punitivo islamico. Questo non alla logica si ispira d'una duttile “pastoralità disciplinare”, sí piuttosto mostra di voler improntare i propri schemi al rigorismo drastico della “repressività penale”, la quale [si sa] prescinde da un moto assentivo qual si voglia dei *patientes*. E ciò specie le volte che a recar oltraggio alla Maestà superlativa dell'Eterno sia la scellerataggine ca-



parbia dell'«apostata», intrisa di imperdonabile empietà agli occhi carichi di *pietas* degli Uomini di Fede. Di qui la prospettiva di reazioni energetiche: lontane da una semplice “rottura” [nutrita, magari, di sostanziale indifferenza] del vincolo formale fra la persona del deviante e la comunità confessionale. Si tratta di reazioni a largo raggio: non solamente provenienti dai vertici gerarchici della comunità confessionale ma dalla comunità tutta intera, a cominciare dagli intimi ambienti familiari. E si tratta di reazioni non solamente pertinenti alla economia della sacralità e ritualità siccome intesa dalla nostra “*pietas tralaticia*”, ma capaci di contraccolpi societari specialmente gravosi: tali da investire rapporti umani della medesima natura sostantiva di quelli che i nostri assiomi pubblicitari riservano all'«ordine proprio dello Stato». Sicché – rispetto alla esperienza correttiva e punitiva musulmana per come mostra di atteggiarsi nella vivente concretezza della comunità confessionale – viepiù si raccomanda [“*civiliter loquendo*”] un calibrato ricorso alle non preteribili “istanze libertarie” d'un ben costruito ordinamento laico.

19 - S'intende che rispetto alle attività disciplinari della prima specie [dico degli interventi propriamente riportabili a valori che la nostra religiosità tradizionale ascrive al Sacro] varranno – di principio – gli stessi criteri riferibili alle “ricadute temporali” della usuale disciplinarietà confessionale qual intesa nella esperienza occidentale. Si tratta di faccende umane che vengono a svolgersi pur esse [“*in sua substantia*”] in un distretto operativo non soltanto “esterno” sí anche “estraneo” all'«ordine giuridico civile»: rispetto alle quali non altro si confà alla legge [non altro le si chiede nella logica d'un coerente Stato laico] che di intervenire “*sub specie libertatis*”: interponendo la propria autorità a ciò che – nel rispettivo comportarsi pratico – i protagonisti delle singole vicende (gli *agentes* e i *patientes*) vengano a godere, ciascuno a sua misura, della più larga “immunità da coercizioni estrinseche”. Libera [“*civiliter*”] la Confessione islamica di procedere in via sanzionatoria alla imposizione imperativa di gravami di natura spirituale o alla revoca di gratificazioni della medesima natura. Libera [“*civiliter*”] di privare quei soggetti di benefici temporali che dipendano “costitutivamente” dal suo esclusivo beneplacito. Libera di farlo secondo il proprio insindacabile giudizio. Liberi – per altro verso – quei medesimi soggetti [sempre “*civiliter loquendo*”] di rifiutare il proprio assenso alle misure autoritative che si adottano di procurarne la ubbidienza. Sin qui soccorre – in linea di prima approssimazione sistematica – una rassicurante similarità di *ratio* rispetto alla consueta disciplinarietà confessionale. A variare – viceversa – [e grandemente] è la “realtà sostanziale” nel cui vivo i “meccanismi



formali" ora in esame sono chiamati a agire. C'è che [a differenza degli ordinamenti religiosi della vulgata occidentale] quello islamico meno propenso si dimostra a rinunciare a una sua propria potestà coattiva. E c'è che [a differenza della sostanziale noncuranza che suole riscontrare presso i terzi l'attività sanzionatoria delle nostre Confessioni occidentali] nota tipizzante delle misure religiose islamiche è proprio di incontrare a proprio avallo un largo concorso partecipativo dell'ambiente.

Remore spiacevoli [fatte non solo di pressioni ufficiali specialmente gravose ma d'un fitto stillicidio di disparati gesti sociali di ostracismo] già possono investire il dissidente prima ancora che giunga a esternare il suo dissenso: sin a convincerlo a ritornare a capo chino sui suoi passi. Potrebbe – quel soggetto – [benché persuaso entro di sé di dover allentare o sin recidere il rapporto che lo lega alla comunità di appartenenza] non sentirsi in grado – nella situazione esistenziale in cui si trova immerso – di dare concretezza al suo proposito: specie poi appellandosi a una assistenza autoritaria esterna [quella dello Stato liberale-laico] nella quale i suoi disconosciuti correligionari non altro sarebbero portati a ravvisare che l'empia intromissione d'una Potestà arbitraria. E lo stesso dissidente conclamato [quello mantenutosi tenace nella propria dissidenza] dovrà trovare entro di sé la forza di affrontare – in conseguenza della sua scelta eterodossa – la ritorsione sin cruda dell'ambiente. Sicché – nei fatti – si può dare che la persona del deviante o del dissidente [dell'«apostata»] debba pagare un prezzo assai più alto di quello che è il costo propriamente «religioso» d'una «defezione religiosa».

20 - Delle situazioni conflittuali pratiche che possono seguirne (specialmente inquietanti, non fosse che per l'acredine reciproca che non è insolito le segni) non può non farsi carico – a dovere – l'«ufficio garantistico» che grava in via istituzionale sullo Stato di Diritto: il suo dover assicurare [«*interponendo auctoritatem suam*»] la immunità dei singoli da non giustificate costrizioni estrinseche: il dover farlo "in termini effettivi", tali da rispondere "in concreto" alle specifiche esigenze di ciascun evento di vita reale. Conta – sí certo – che anzitutto sia lo stesso soggetto dissidente [quegli che senta di dover determinarsi a "scelte alternative" dissonanti dalla ortodossia o dalla ortoprassi fideistiche] a serbar fermo entro di sé questo suo intento libertario. E in vero la «volontà d'essere liberi» è il primo fattore cui si affida un qualsiasi programma esistenziale volto al conseguimento d'una propria personale autonomia. Non avranno però peso su questo momento volitivo [sul grado della sua incisività] le sole qualità temperamentali del soggetto (la sua risolutezza e la sua grinta, ovvero la sua mitezza o la sua stessa dappocaggi-



ne) ma potranno anche valere una molteplice sequela di condizionamenti materiali estrinseci. E proprio rispetto a questi [rispetto alle altrui pressioni e alle altrui invadenze: quando non si presentino fondate, beninteso, su un qualche titolo civilmente valido] avrà campo di spiegarsi l'azione garantistica del Pubblico Apparato. Starà appunto ad esso [starà al Pubblico Apparato] di farsi vigile garante della «libertà civile» dei soggetti di volta in volta interessati: assicurando a questi medesimi soggetti – con la speciale intensità che si conviene alla specialità del caso – un esercizio per quanto possibile “pacifico” (per quanto possibile “sereno”) della «libertà fondamentale di decidere di sé» anche in ragione delle massime opzioni spirituali che personalmente li concernono: e loro quindi consentendo di allentare o sin infrangere il proprio «vincolo di appartenenza fideistica» per quanto fortemente presidiato dall'ordinamento religioso e dalla comunità che se ne sente governata. Si tratta non semplicemente di offrire “in astratto” al dissidente una proporzionata garanzia pubblica, sí piuttosto di metterlo in condizione di poter servirsene “in concreto”.

La «libertà di religione» [lo sappiamo] non può – nel sistema – non presentarsi bilanciata dalla «libertà verso la religione», e «dalla religione».

* * *

Risponde alla logica libertaria e garantistica d'un ordinamento liberale-laico che ciascun essere umano [ciascun «nato di donna»] sia messo in condizione di poter effettivamente esercitare – al riparo da reazioni esorbitanti – la propria libertà di opzione anche in rapporto alle supreme ragioni del suo esserci. Nel che a venir in campo sarà appunto la «libertà verso la religione» e «dalla religione» del soggetto dissidente. Solo che un siffatto atteggiarsi [quale il suo rispondere ai proponimenti di vita dell'agente] è ben anche tale – per suo intrinseco carattere – da entrare in competizione, sin in urto, con la «libertà di religione» di cui gli altri hanno diritto di goder anch'essi. Parlo della «libertà dei singoli soggetti» che (partecipi d'altra sensibilità: d'altre emozioni) si sentano turbati nei propri convincimenti di doverosità: e parlo della «libertà delle stesse Corporazioni religiose» che – in misura più o meno rimarcata – si vedano offese nella propria integrità. Donde il prodursi [nella vivente concretezza dei rapporti che passano fra gli uomini] di situazioni di conflittualità particolarmente ardue a sbrogliarsi: le quali vedranno la “legge” entrare largamente in competizione col “costume”: e questo in un settore di singolare delicatezza umana, nel quale i *mores*



hanno una speciale capacità di presa emozionale: vuoi sui singoli individui, vuoi sulla comunità confessionale.

Il richiamarsi alla «centralità della persona» varrà sí certo a mettere il discorso nei termini giuridici che più propriamente si confanno alla logica costituzionale del moderno Stato di Diritto. E potrà dirsene pago chi non altro abbia di mira che una soluzione “giuridico-formale” delle questioni che vengono di volta in volta a prender corpo. Più articolato – invece – il quadro problematico a voler porci, non già sul piano ufficiale del “diritto”, ma sul piano sostantivo del “costume” quale ha vita nel concreto svolgersi della fenomenologia comunitaria. In questa il buon andamento dei rapporti umani – prima che sulla interposizione sussidiaria della legge giuridico cogente – fa ponderato affidamento sul senso di “*honestas*” che riflette l’ethos comunitario preminente. E sarebbe in vero improvvido [e sarebbe “poco laico”] che – nel condiscendere alla determinazione umana di chi per sé reclami una compiuta «libertà civile» – ci si sottragga alla considerazione speculare del perdurante *pathos* religioso dei suoi competitori: di quei “credenti” che – pur essi – si sentono feriti *intus in pectore* da un atto che ai lor occhi si palesa segnatamente irriverente se non marchiato addirittura di empietà sacrilega. Se è forza preoccuparsi del programma di autorealizzazione personale del soggetto che intenda esercitare il proprio diritto di recesso – è forza ben anche tener conto della speciale intenzione psicologica che ai convincimenti di fede vale a imprimere il senso d’una doverosità più alta.

Il dissidente [debitamente tutelato dalla legge giuridica cogente nella libera facoltà di separarsi dalle Confessioni di originaria appartenenza, e sin di opporsi ad esse e confutarne i dogmi e il codice assiologico e le attività devozionali e disciplinari] resta ciò non di meno vincolato – nei modi della “vincolatività sociale” – alle regole consolidate di correttezza cui si affida la relazionalità interpersonale in ragione d’un ordinato dispiegarsi del rapporto comunitario complessivo. E varrà sempre [al metro di queste «regole sociali non-giuridiche» di generale rilevanza] che – nel condursi pratico – i soggetti di contrapposti sentimenti si rispettino l’un l’altro. Varrà – per essi – non smarrire la consapevolezza del lor essere coinvolti in un conflitto capace di toccare alti valori: nel quale e gli uni e gli altri vedono impegnata la propria dignità, e vedono impegnata la propria identità.